

REGOLAMENTO (CEE) N. 417/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1993

che rettifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 6 a, paragrafo 4,

considerando che all'atto della pubblicazione del regolamento (CEE) n. 3891/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, si è verificato un errore materiale in varie versioni linguistiche del regolamento (CEE) n. 3891/92; che pertanto è necessario rettificare le disposizioni errate del regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89 va letto come segue:

- 1. Possono essere acquistati all'intervento i prodotti di cui all'allegato II che rientrano nelle cate-

gorie seguenti, definite all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1208/81: le carni ottenute da giovani animali maschi non castrati, di almeno due anni (categoria A) e quelle ottenute da animali maschi castrati (categoria C). Gli Stati membri che eseguono la suddivisione delle classi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento citato sono autorizzati a limitare gli acquisti all'intervento ad alcune di tali sottoclassi.

In deroga al primo comma, a partire dalla prima gara del 1993, i prodotti della categoria A, classificati 02 e 03 in base alla tabella comunitaria di classificazione, non sono più ammessi all'intervento.

Tuttavia, negli Stati membri in cui tali qualità rappresentano oltre il 60 % delle carcasse di bovini maschi macellati nel corso del 1992, la loro eliminazione si attua in modo decrescente per un periodo di cinque anni civili, secondo lo schema indicato nell'allegato VII.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 57.

(4) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.